



COMUNE DI BRESCIA

**Oggetto: Misure temporanee omogenee dal 19 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale di cui alla delibera regionale n. 3606/2020 in attuazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano.**

## IL SINDACO

Premesso che, al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Richiamato l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

Richiamata la D.G.R. n.449/2018 che ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), nel quale sono previste le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, con il conseguente miglioramento dello stato della qualità dell'aria;

Considerato che Regione Lombardia, assieme ai Comuni lombardi, ha avviato dal 2016 procedure per l'attivazione di misure temporanee a tutela della qualità dell'aria al verificarsi di situazioni di accumulo degli inquinanti;

Considerato che Regione Lombardia ha costruito un applicativo specifico per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, raggiungibile al link:  
<https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/>;

Dato atto che l'applicativo gestisce i dati delle concentrazioni medie giornaliere di PM 10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione della Lombardia posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

Richiamata la DGR n. 3606 del 28/9/2020 che ha approvato nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria sia permanenti che temporanee;

Richiamato in particolare l'Allegato 4 alla DGR n. 3606/2020, modificativo della DGR 7095/2017, con la quale è stato approvato il nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di accumulo degli inquinanti;

Considerato che tale allegato 4 ha stabilito che:

- le procedure di attivazione delle misure temporanee si applicano nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello);
- le misure temporanee si attivano con articolazione provinciale nei territori interessati in caso di superamento. Tale superamento continuativo determina, dunque, l'attivazione delle misure in tutti i Comuni della provincia interessata dal superamento. Le misure relative al traffico si applicano invece ai soli Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2;
- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di rientro sulla base della verifica effettuata quotidianamente;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Considerato che la richiamata la DGR XI/3606 del 28/09/2020 ha inoltre introdotto nuove disposizioni relative alle limitazioni permanenti che, a partire dall' 11 gennaio 2021:

- estende a tutto l'anno le limitazioni alla circolazione di tutti i veicoli Euro 3 diesel nei comuni di Fascia 2;
- stabilisce la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale nei comuni di Fascia 1 e nei 5 comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2;
- estende a tutto l'anno le limitazioni ai veicoli Euro 1 benzina nei Comuni di Fascia 1 e 2
- individua per ogni categoria e classe di veicolo limitato le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In;
- estende le limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;
- definisce disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia N° XI / 6545 del 20/06/2022 con la quale sono state emanate nuove disposizioni inerenti le limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di

emergenza sanitaria da Covid-19 - ulteriori disposizioni concernenti il servizio move-in – modifica di alcune disposizioni della d.g.r. n. 3606/2020;

Preso atto che la deroga MOVE-IN non si applica, tuttavia, nel caso di attivazione delle misure temporanee di cui alla presente ordinanza;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Viste le DGR n.7635/ 2008 e DGR n.2578/2014;

Vista la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;

Vista la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;

Vista la DGR n.449 del 2 agosto 2018;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 26 dello Statuto del Comune di Brescia.

## **ORDINA**

**dal 19 ottobre 2022 al 31 marzo 2023:**

### **1. Misure di primo livello**

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10

di 50 µg/m<sup>3</sup> per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore (sabato, domenica e festivi compresi) le seguenti misure definite di 1 livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), in aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 3606/2020 (ALLEGATO 1) e dalla DGR n.7095 del 18/09/2017, e precisamente:

a) Limitazione all'utilizzo delle autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso, pur se provviste di efficace dispositivo anti particolato (FAP), in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla DGR 3606/2020 del 28/09/2020, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive. La limitazione in esame non riguarda i seguenti tratti viari:

- autostrade;
- strade di interesse regionale RI (Tangenziale Sud);
- Tangenziale Ovest. via Oberdan nel tratto tra Tangenziale Montelungo e la Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo
- tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane e precisamente:
  - o al Piazzale antistante l'Ortomercato per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi;
  - o ai parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Serenissima ai parcheggi posti a est dell'area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo nonché ai parcheggi della stazione

- metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Dario Morelli;
- o parcheggi della stazione metropolitana Prealpino per i veicoli provenienti dalla Valtrompia o comunque da nord rispetto alla città capoluogo.
- b) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- c) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- d) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- e) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- f) Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archiviobollettini-nitrati>);
- g) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- h) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

## **2 . Misure di secondo livello**

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM 10 di 50 µg/m<sup>3</sup> per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) su i 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore (sabato, domenica e festivi compresi) le seguenti misure definite di 2° livello da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì). Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto da a) ad h) con le seguenti estensioni:

- i) Estensione delle limitazioni per le autovetture private e veicoli commerciali privati diesel di classe emissiva fino a Euro 4 diesel compreso, pur se provvisti di efficace dispositivo anti particolato (FAP), in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al precedente punto 1 a);

k) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

### **3. Modifiche.**

A seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nel suddetto applicativo, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2, come segue: se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e con comunicati stampa.

### **AVVISA**

che il rientro da un livello di criticità. qualunque esso sia, potrà avvenire nel rispetto delle condizioni già stabilite, e sotto riportate, mediante un controllo quotidiano:

- 1) se la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

### **AVVERTE**

- che l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e i) sarà punita ai sensi dell'art. 7. comma 1 lett. b) e 13 bis, del D.lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 168,00 (pagamento entro 5 giorni di euro 117,60) fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.lgs. 285/92;
- che l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f, e k) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 80 a euro 500.00, con applicazione dell'art.16 della Legge 689/1981.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, se del caso, da tecnici abilitati.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Emilio Delbono  
*FIRMATO – P.G. 0325969 del 19.10.2022*

## ALLEGATO 1

ALLEGATO 1 alla DGR n. 3606 del 28/09/2020 prevede le seguenti modalità di limitazione alla circolazione:

### **A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare:**

**A1) autoveicoli** (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL. Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 benzina o diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel");

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 4 diesel").

### **A2) motoveicoli e ciclomotori** (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi.**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
- nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.

### **A3) autobus di categoria M3** (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel")